

---

Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato) - Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato).

---

## I PRIMI ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI SUL FILTRO IN APPELLO<sup>1</sup>

di Antonella STILO<sup>2</sup>

**Sommario:** **1.** Premessa. - **2.** L'ambito di applicazione dell'art. 348-bis c.p.c.. - **3.** L'udienza-filtro. - **4.** La "non ragionevole probabilità" di accoglimento dell'appello. - **5.** Il rapporto tra l'art. 348-bis e l'art. 342 c.p.c.

### 1. PREMESSA

L'art. 54 d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in l. 7 agosto 2012, n. 134, ha innovato la disciplina delle impugnazioni, ed in particolare dell'appello (nel processo civile ordinario, nel processo del lavoro e nel procedimento sommario di cognizione), al dichiarato fine di dare concreta attuazione nel settore ai

---

<sup>1</sup> Il saggio costituisce rielaborazione, aggiornata, della relazione su "I primi passi del filtro in appello tra soluzioni condivise e difformità applicative", svolta a Scandicci (presso la Scuola Superiore della Magistratura) il 18 luglio 2013.

<sup>2</sup> Consigliere di Corte di Appello.

fondamentali principi dell'effettività della tutela e del giusto processo, riducendo i tempi di definizione del secondo grado di giudizio.

La novità più significativa della riforma è rappresentata dalla previsione del cd. filtro in appello, disciplinato dagli artt. 348-bis e 348-ter c.p.c. di nuova introduzione.

La prima delle due norme prevede, al comma 1, che fuori dai casi in cui deve essere pronunciata con sentenza l'inammissibilità o l'improcedibilità dell'appello, l'impugnazione è dichiarata inammissibile dal giudice competente quando non ha una ragionevole probabilità di essere accolta; definisce, quindi, al comma successivo, l'ambito di applicazione del "filtro".

La seconda regola, quanto al procedimento ed agli effetti, la pronuncia sull'inammissibilità dell'appello.

Sia l'una che l'altra disposizione si applicano <<ai giudizi di appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione>> dal trentesimo giorno successivo alla entrata in vigore della legge di conversione, ossia dall'11 settembre 2012.

La disciplina, pertanto, non riguarda i vecchi processi.

Sotto questo profilo -è evidente- la novella del 2012 nasce con un difetto congenito, dal momento che contiene solo regole processuali valevoli per i "nuovi" appelli, mentre ignora del tutto i problemi connessi alla necessità di smaltire in tempi "ragionevoli" l'arretrato giacente presso le Corti di Appello<sup>3</sup>, il che oltretutto mal si concilia con le nuove norme in materia di equa riparazione contestualmente introdotte.

Dunque, uno degli obiettivi che era assolutamente necessario raggiungere in sede di riforma del giudizio di appello, ossia quello di "aggredire" e ridurre l'arretrato, è sicuramente fallito, anzi è stato proprio ignorato dal legislatore.

Occorre allora verificare se possa essere conseguito quantomeno il diverso obiettivo -perseguito- di velocizzare la decisione dei "nuovi" appelli.

I primi commentatori hanno sollevato più di un dubbio in proposito<sup>4</sup>,

---

3 Nella direzione dell'abbattimento dei "vecchi appelli" parrebbe muoversi (il condizionale è d'obbligo) il cd. *decreto del fare*, che al fine di agevolare la definizione dei procedimenti civili, compresi quelli in materia di lavoro e previdenza, prevede la nomina di giudici ausiliari, nel numero massimo di quattrocento, presso le sezioni civili delle Corti di Appello.

4 Fortemente critici sulla riforma sono, tra gli altri, M. BOVE, *Giudizio di fatto e sindacato della Corte di cassazione: riflessioni sul nuovo art. 360 n. 5 c.p.c.*, in [www.judicium.it](http://www.judicium.it); B. CAPPONI, V. TAVORMINA e M. ZUMPARO, *Dialoghi a margine dell'art. 54 d.l. 83/2012*, *ibid.*; R. CAPONI, *Contro il nuovo filtro in appello e per un filtro in Cassazione nel processo civile*, *ibid.*; ID., *La riforma dell'appello civile dopo la svolta nelle commissioni parlamentari*, *ibid.*; ID., *La riforma dell'appello civile*, in *Foro it.*, 2012, V, 292; ID., *La riforma dei mezzi di impugnazione*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2012, 1153 ss.; ID., *Rispetto all'obiettivo della crescita del paese gli interventi sul processo civile sono adeguati?*, in *Guida al diritto*, 2012, 33- 34, 9; C. CONSOLO, *Lusso o necessità nelle impugnazioni delle sentenze*, in [www.judicium.it](http://www.judicium.it); ID., *Nuovi ed indesiderabili esercizi normativi sul processo civile: le impugnazioni a rischio di svaporamento*, in *Corriere giur.*, 2012, 10; G. COSTANTINO, *Le riforme dell'appello civile e l'introduzione del "filtro"*, *cit.*; D. DALFINO, *Premessa a L'appello e il ricorso per cassazione nella riforma del 2012 (d.l. 83/12, convertito con modificazioni in l. 134/12)*, in *Foro it.*, 2012, V, 281; M. DE CRISTOFORO, *Appello e cassazione alla prova dell'ennesima "riforma urgente": quando i rimedi peggiorano il male*, in [www.judicium.it](http://www.judicium.it); A. DIDONE, *Note sull'appello inammissibile perché probabilmente infondato e il vizio di motivazione in Cassazione dopo il decreto legge c.d. "sviluppo" (con il commento anticipato di Calamandrei)*, in *Giur. it.*, 2012, 6 ss.; C. FERRI, *Filtro in appello: passa lo svuotamento di fatto e si perpetua la tradizionale ipocrisia italiana*, in *Guida al dir.*, 2012, 32, 10 ss.; T. GALLETTO, *"Doppio filtro" in appello, "doppia conforme" e danni collaterali*, in [www.judicium.it](http://www.judicium.it); D. GROSSI, *Il diritto di difesa ed i poteri del giudice nella riforma*

sottolineando che, se era certamente indispensabile intervenire sulla disciplina dell'appello civile, considerato come il "ventre molle" del giudizio di cognizione<sup>5</sup>, avuto riguardo al tempo (molti anni, spesso lustri<sup>6</sup>) necessario per ottenere una pronuncia di secondo grado, tuttavia lo strumento all'uopo prescelto dal legislatore -il cd. filtro- non solo non sarebbe atto a restringere i tempi della decisione in appello, ma potrebbe anzi provocare seri "danni collaterali"<sup>7</sup>.

Il riferimento è, in particolare, all'ampia discrezionalità che la formula contenuta nell'art. 348-bis, suscettibile di interpretazioni difformi, riserva al giudice, ed al rischio che si affermi una lettura estensiva tale da comportare una irrimediabile lesione del diritto di difesa.

Ebbene, i provvedimenti sopra riportati consentono di verificare in che termini la norma è stata finora applicata, e quindi se ed in che modo le preoccupazioni manifestate in dottrina si sono riverberate sul piano della concreta operatività dell'istituto.

Ed infatti, pur se, dato il tempo trascorso dall'entrata in vigore della riforma, è troppo presto per fare un bilancio<sup>8</sup>, indubbiamente la giurisprudenza, di

---

*delle impugnazioni, ibid.*; G. IMPAGNATELLO, *Crescita del Paese e funzionalità delle impugnazioni civili: note a prima lettura del d.l. 83/2012, ibid.*; ID., *Il "filtro" di ammissibilità dell'appello*, in *Foro it.*, 2012, V, 295; G. LUDOVISI, *Prova d'appello: le ultime modifiche al codice di rito civile*, in *www.judicium.it*; G. MONTELEONE, *Il processo civile in mano ai tecnici, ibid.*; I. PAGNI, *Gli spazi per le impugnazioni dopo la riforma estiva*, in *Foro it.*, 2012, V, 299; A. PANZAROLA, *Commento agli artt. 348 bis, 348 ter, 382 bis, 383, 436 bis, 447 bis, comma 1, c.p.c.*, in AA.VV., *Semplificazione dei procedimenti civili, nuovi riti speciali e modifiche alla disciplina delle impugnazioni in materia civile dopo la riforma del mercato del lavoro e il decreto sviluppo*, Torino, 2012; R. RUSSO, *Dialoghi sulle impugnazioni civili al tempo della spending review*, in *www.judicium.it*; B. SASSANI, *Alla difficile ricerca di un "diritto" per il processo civile, ibid.*; G. SCARSELLI, *Sul nuovo filtro per proporre appello*, in *Foro it.*, 2012, V, 287; G. VERDE, *Diritto di difesa e nuova disciplina delle impugnazioni*, in *www.judicium.it*. Si è espresso invece in termini favorevoli sulla riforma il Consiglio Superiore della Magistratura nel proprio parere consegnato alla Sesta Commissione Giustizia della Camera dei Deputati il 5 luglio 2012, parere in cui si legge che il "filtro" costituirà un efficace strumento di deflazione del carico giudiziario.

5 T. GALLETTO, *"Doppio filtro" in appello*, cit., 2.

6 T. GALLETTO, *loc. ult. cit.*.

7 T. GALLETTO, *"Doppio filtro" in appello*, cit., 1.

8 Sulla concreta applicazione della norma ha probabilmente inciso la previsione secondo cui l'ordinanza d'inammissibilità è <<succintamente motivata, anche mediante il rinvio agli elementi di fatto riportati in uno o più atti di causa e il riferimento a precedenti conformi>> (art. 348-ter, comma 1), previsione in forza della quale il provvedimento <<potrebbe limitarsi, ad es., a far propria, dichiarando di ritenerla persuasiva e di condividerla, la motivazione in fatto contenuta nella sentenza impugnata, oppure a recepire senza una puntuale disamina, nonostante i vizi analiticamente dedotti dall'appellante, le valutazioni e le conclusioni cui era pervenuto in primo grado il consulente tecnico, oppure a richiamare genericamente le dichiarazioni rese dai testimoni al giudice a quo>> (così, G. BALENA, *Le novità relative all'appello*, relazione svolta a Firenze il 12 aprile 2013, 3). Si noti, ad ogni modo, che le ordinanze sinora edite seguono diversi schemi formali, e che, a fronte di provvedimenti succintamente motivati (v. ad es. App. Palermo, ord. 15 aprile 2013, anche in *ilcaso.it*; App. Milano, ord. 27 febbraio 2013, in *Foro it.*, *Archivio Merito ed extra*), ve ne sono degli altri non meno impegnativi di una sentenza (cfr. ad es. App. Roma, ord. 23 gennaio 2013, anche in *Foro it.* 2013, I, 970, con nota di G. COSTANTINO, in cui tra l'altro si sottolinea che l'ordinanza di inammissibilità <<non ha contenuto concettualmente diverso dal nucleo centrale della sentenza>>; negli stessi termini, App. Roma, ord. 30 gennaio 2013, anche in *Foro it.* 2013, I, 969, con nota di G. COSTANTINO, in cui si legge che << il nucleo centrale della decisione non si discosta da quello che sostiene una sentenza di rigetto, differenziandosene solo per la maggiore rapidità di esecuzione>>; App. Reggio Calabria, ord. 5 marzo 2013 e ord. 11 marzo

legittimità e di merito, ha già fatto segnare alcuni arresti significativi sul "filtro" in appello, offrendo così l'occasione per un ulteriore approfondimento di quelle che sono apparse, sin dai suoi "primi passi", come le maggiori criticità dell'istituto.

## 2. L'AMBITO DI APPLICAZIONE DELL'ART. 348-BIS

Si è già detto che l'art. 348-bis prevede che, fuori dai casi in cui deve essere pronunciata con sentenza l'inammissibilità o l'improcedibilità dell'appello, l'impugnazione è dichiarata inammissibile dal giudice competente quando non ha una ragionevole probabilità di essere accolta.

Tale disposizione, frutto di quella che è stata definita la <<frenesia esterofila del legislatore>><sup>9</sup>, essendo ispirata ai modelli inglese e tedesco<sup>10</sup>, sottopone quindi le nuove impugnazioni ad un filtro di ammissibilità incentrato su una valutazione di tipo prognostico che va effettuata dal giudice dell'appello in via preliminare alla trattazione del gravame.

Il filtro "incombe" tanto sugli appelli collegiali (siano essi soggetti al rito ordinario che al rito del lavoro<sup>11</sup>) quanto su quelli monocratici (appelli avverso le sentenze del giudice di pace) -dato l'inciso "giudice competente", contenuto nell'art. 348-bis, tale da riferirsi sia al giudice monocratico che collegiale-, ed è destinato a tradursi in una pronuncia di inammissibilità quando sia per l'appello principale che per quello incidentale non sia ravvisabile una ragionevole probabilità di accoglimento (art. 348-ter, comma 2, c.p.c.).

---

2013, anche in *dejure.it*, in cui vengono esaminati partitamente i vari motivi di appello; App. Lecce, ord. 2 maggio 2013 e ord. 7 febbraio 2013, citate da G. POSITANO, *La nuova disciplina dell'appello e i vizi di motivazione* (relazione tenuta a Scandicci il 4 luglio 2013), in cui si legge che dal disposto dell'art. 348-ter comma 4, che limita l'ammissibilità del ricorso per Cassazione quando l'ordinanza di inammissibilità dell'appello è fondata sulle stesse ragioni poste a base della decisione di primo grado, si ricava che l'ordinanza di inammissibilità non è distante, sotto il profilo contenutistico, dalla sentenza, tanto che la motivazione deve poter essere confrontata con quella di primo grado, al fine di verificare se il giudice di appello abbia deciso in modo conforme al giudice di prime cure (del resto, anche la sentenza che conclude il giudizio di appello, ove basata sulle stesse ragioni di fatto della sentenza di primo grado, preclude il ricorso per Cassazione ai sensi del numero 5 dell'articolo 360 del codice di rito).

9 L'espressione è di G. COSTANTINO, *Le riforme dell'appello civile e l'introduzione del "filtro"*, cit., 16.

10 V. relazione di accompagnamento al d.l. n. 83 del 2012. Per un approfondimento dei modelli cui ha avuto riguardo al legislatore v. R. CAPONI, *La riforma dei mezzi di impugnazione*, cit., 1157 ss., che non manca di sottolineare le differenze tra il processo civile inglese, quello tedesco e quello italiano, e rileva in particolare, citando Jolowicz, come, con riguardo all'esperienza anglosassone, «non ha mai trovato terreno fertile l'idea che la controversia giudiziaria sia di regola una partita che non si esaurisce in un solo incontro, ma conosce una "rivincita" in grado di appello e molto frequentemente anche una "bella" dinanzi ad una Corte suprema»; ID., *L'appello nel sistema delle impugnazioni civili (note di comparazione anglo-tedesca)*, in *Riv. dir. proc.*, 2009, par. 4 e par. 7; v. altresì M. DE CRISTOFARO, *Appello e cassazione alla prova dell'ennesima "riforma urgente"*, cit., par. 2.3, che evidenzia che è vero che nella ZPO tedesca si prevede un filtro anche in funzione delle prospettive di rigetto, «ma con una formula ben più rigida che si incentra sulla "manifesta carenza di qualsivoglia prospettiva di successo"».

11 V. art. 436-bis c.p.c., introdotto dall'art. 54 d.l. 83/2012, che prevede che all'udienza di discussione si applicano gli artt. 348-bis e 348-ter. L'art. 436-bis è poi espressamente richiamato dall'art. 447-bis con riguardo alle controversie in materia di locazione, di comodato e di affitto.

Sono espressamente esclusi dall'ambito di applicazione della norma soltanto gli appelli nelle cause nelle quali è obbligatorio l'intervento del pubblico ministero ex art. 70 comma 1 c.p.c., in ragione della connotazione pubblicistica delle medesime, e gli appelli proposti ex art. 702-quater c.p.c. avverso l'ordinanza che chiude il procedimento sommario di cognizione, onde "compensare" la semplificazione del rito in primo grado ed incoraggiarne la scelta.

L'esclusione del filtro è poi implicita quando l'inammissibilità va pronunciata con sentenza (ossia -secondo l'opinione prevalente<sup>12</sup>- per violazione del nuovo art. 342 c.p.c., perché l'impugnazione è proposta fuori termine o avverso sentenza non appellabile, perché contiene domande nuove, etc.), o l'appello deve essere dichiarato improcedibile (ad es. per costituzione tardiva dell'appellante), ovvero ancora quando la medesima decisione forma oggetto di appello principale ed appello incidentale, e solo uno dei due non ha una ragionevole probabilità di accoglimento (in tale ipotesi difatti dovrà procedersi alla trattazione di tutte le impugnazioni comunque proposte contro la sentenza<sup>13</sup>).

### 3. L'UDIENZA-FILTRO

La concreta applicazione dell'art. 348-bis c.p.c. - che ha già suscitato dubbi di costituzionalità<sup>14</sup> - richiede uno studio preliminare dei "nuovi" fascicoli, al fine di verificare se le impugnazioni, sia principali che incidentali, abbiano o meno una <<ragionevole probabilità di accoglimento>>.

Tale esame preliminare, negli appelli collegiali, è demandato al Collegio (che può procedervi anche d'ufficio), e presuppone il contraddittorio con e tra le parti, dato l'inciso <<sentite le parti>>, contenuto nel comma 1 dell'art. 348-ter c.p.c..

Ciò non vuol dire che debba fissarsi un'apposita udienza-filtro, anzi, stando al dettato legislativo, il filtro si inserisce tra gli incumbenti dell'udienza di trattazione ex art. 350 c.p.c. (nel rito ordinario) e dell'udienza di discussione ex art. 437 c.p.c. (nel rito del lavoro).

In particolare, anche se non mancano voci in senso contrario<sup>15</sup>, è da ritenere

---

12 V. *infra*, §5.

13 È opportuno sottolineare che, poiché l'art. 348-ter, comma 2, c.p.c. non richiama l'art. 334 c.p.c., sono comprese nella relativa previsione anche le impugnazioni incidentali tardive, che non sono dunque travolte, ex art. 334 comma 2 c.p.c., dalla non ragionevole probabilità di accoglimento delle corrispondenti impugnazioni principali (cfr. G. SCARSELLI, *Sul nuovo filtro per proporre appello*, cit., 290). A ciò si aggiunga che una diversa soluzione pare in conflitto con il testo dell'art. 334 c.p.c., oltre che non soddisfacente sul piano sistematico, giacché finisce con il far dipendere l'efficacia dell'appello incidentale tardivo da una valutazione afferente esclusivamente all'infondatezza dell'appello principale (e dell'eventuale appello incidentale tempestivo).

14 G. COSTANTINO, *Le riforme dell'appello civile e l'introduzione del "filtro"*, cit. 16.

15 Secondo G. BALENA, *Le novità relative all'appello*, cit., 8 ss., è opportuno domandarsi, preliminarmente, quali siano le esigenze sottese alle verifiche e ai provvedimenti di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 350, <<per accertare se esse rischiano o no di essere sacrificate da una pronuncia immediata dell'ordinanza d'inammissibilità ex art. 348-ter. Nel caso della rinnovazione della notificazione dell'appello, ai sensi dell'art. 291 c.p.c., è chiaro che essa tutela il principio del contraddittorio ed il diritto di difesa dell'appellato, rispetto all'eventualità che l'appello sia accolto; sicché è altresì chiaro che l'appellato stesso, che nella specie si ipotizza non essersi costituito, non dovrebbe ricevere alcun apprezzabile nocimento dalla circostanza

che la pronuncia della relativa ordinanza debba essere preceduta dalle verifiche preliminari previste dai commi 2 e 3 del citato art. 350 (verifiche che interessano, *mutatis mutandis*, pure il rito del lavoro), e dagli eventuali provvedimenti consequenziali.

Ed invero, procedere nell'immediatezza all'emissione dell'ordinanza di inammissibilità (ad es. senza provvedere alla rinnovazione della notifica dell'atto di appello o senza integrare il contraddittorio nei confronti di taluno dei soggetti che ha partecipato al giudizio di primo grado) pare in contrasto con il disposto dell'art. 348-ter comma 2, secondo cui tale ordinanza <<è pronunciata solo quando sia per l'impugnazione principale che per quella incidentale di cui all'articolo 333 ricorrono i presupposti di cui al primo comma dell'art. 348-bis. In mancanza, il giudice procede alla trattazione di tutte le impugnazioni comunque proposte contro la sentenza>>.

La disposizione appena richiamata, stabilendo in sostanza che la ragionevole probabilità di accoglimento dell'appello incidentale preclude l'emissione dell'ordinanza di inammissibilità, presuppone difatti un esame unitario delle impugnazioni proposte avverso la stessa sentenza (comprese le impugnazioni tardive, se si segue la tesi secondo cui gli appelli incidentali tardivi non sono travolti, ex art. 334 comma 2 c.p.c., dalla non ragionevole probabilità di accoglimento dei corrispondenti appelli principali), e richiede che all'appellato o al litisconsorte pretermesso sia data comunque la possibilità di proporre impugnazione incidentale, previa appunto la rinnovazione della notificazione dell'atto di appello o l'integrazione del contraddittorio.

Una diversa soluzione sarebbe del resto fonte di indiscutibili complicazioni nell'ipotesi in cui <<l'appellato (non costituito) o il litisconsorte della causa inscindibile rimasto estraneo al giudizio d'appello abbiano nel frattempo proposto autonoma e tempestiva impugnazione principale, di cui il giudice potrebbe non avere notizia alla prima udienza di trattazione, se una delle parti non si premurasse di segnalarglielo>><sup>16</sup>; è dunque <<più prudente ... che la pronuncia d'inammissibilità sia preceduta dall'attuazione delle misure sananti previste dagli artt. 291 e 331; e altrettanto dicasi, a fortiori, per l'eventuale

---

che il giudice, anziché ordinare la sanatoria del vizio, opti per l'ordinanza d'inammissibilità dell'appello che reputi *ictu oculi* infondato. Analoghe considerazioni potrebbero formularsi, *mutatis mutandis*, in relazione all'ipotesi contemplata dall'art. 331, giacché il rigetto dell'appello, che si cela sotto la declaratoria d'inammissibilità, esclude evidentemente il rischio di giudicati contraddittori, ossia che la sentenza di primo grado possa passare in giudicato per alcune soltanto delle parti della causa inscindibile o delle più cause tra loro dipendenti. D'altronde, ... non può neppure preoccupare l'eventualità che l'appellato oppure il litisconsorte nei cui confronti siano disposte le suddette misure sananti propongano, dopo la regolarizzazione del contraddittorio, un appello incidentale tardivo, poiché la valutazione della serietà di quest'ultimo non impedirebbe l'ordinanza d'inammissibilità, calibrata esclusivamente sulle «ragionevoli probabilità» di accoglimento delle impugnazioni tempestive. Il problema, dunque, parrebbe porsi nella sola ipotesi – oramai piuttosto infrequente, in ragione del dimezzamento del termine c.d. «lungo» per l'appello – in cui, al momento della prima udienza di trattazione, i termini di decadenza previsti dagli artt. 325 e 327 c.p.c. non fossero ancora decorsi rispetto all'appellato oppure rispetto a taluno dei soggetti che avevano partecipato al giudizio di primo grado e non sono stati citati in appello, indipendentemente dalla circostanza che si tratti di cause inscindibili (art. 331) o scindibili (artt. 332); e ciò perché solo in tale ipotesi sarebbe ancora possibile la sopravvenienza di un'impugnazione tempestiva idonea a precludere, se non manifestamente infondata, la definizione del giudizio d'appello con l'ordinanza d'inammissibilità>>.

16 G. BALENA, *Le novità relative all'appello*, cit., 9.

provvedimento doveroso di riunione previsto dall'art. 335 c.p.c., allorché consti la proposizione di una pluralità di appelli (in forma principale) contro la medesima sentenza>><sup>17</sup>.

Ciò posto, come già detto, prima di emettere l'ordinanza sull'inammissibilità, il giudice deve sentire le parti, il che implica che deve espressamente sollecitarle a trattare la questione della ragionevole probabilità o meno di accoglimento dell'appello o degli appelli (indipendentemente da un'eventuale eccezione in tal senso formulata dall'appellato).

Inoltre, se le parti possono dedurre oralmente sul punto all'udienza di trattazione, non può tuttavia escludersi, come già acutamente osservato in dottrina<sup>18</sup>, che, specie nel rito ordinario, esse chiedano, ed il giudice conceda, ex art. 83-bis disp. att. c.p.c., termine per depositare memorie sulla questione<sup>19</sup>, sicché, in tale ipotesi, la trattazione dell'appello avverrà non più in un'unica udienza (come tendenzialmente previsto dall'art. 350 c.p.c.), bensì in due udienze, con conseguente allungamento della relativa fase.

I tempi della trattazione sono destinati altresì a protrarsi anche nell'eventualità (tutt'altro che rara) di mancata tempestiva acquisizione del fascicolo di primo grado, o di differimento dell'udienza ex art. 168-bis comma 5 c.p.c., pur se in quest'ultima ipotesi il ritardo potrebbe essere "compensato" dall'inserimento nel relativo decreto dell'avviso alle parti che all'udienza si discuterà pure dell'ammissibilità o meno dell'appello a mente dell'art. 348-bis c.p.c. allo scopo di sollecitare preventivamente il contraddittorio sul tema<sup>20</sup>.

---

17 G. BALENA, *Le novità relative all'appello*, cit., 9-10.

18 G. COSTANTINO, *Le riforme dell'appello civile e l'introduzione del "filtro"*, cit., 17.

19 Sottolinea sul punto G. BALENA, *Le novità relative all'appello*, cit., 7, che il legislatore, dopo aver imboccato la strada della manifesta infondatezza camuffata da inammissibilità, ha opportunamente avvertito l'esigenza, in considerazione della gravità del provvedimento, di trattare la questione al pari di tutte le questioni rilevabili d'ufficio, seppure con un regime diverso ed attenuato rispetto a quanto previsto dal novellato art. 101, 2° comma, c.p.c., che prescrive la concessione di un termine *ad hoc* per memorie.

20 Il modello organizzativo adottato, con qualche variante, presso le varie Corti d'Appello, prevede che: <<1) dopo l'iscrizione a ruolo dell'appello e la scadenza dei termini per eventuali appelli incidentali, il Presidente di sezione assegna la causa al magistrato nominato relatore del processo; questi effettua un esame della sussistenza dei presupposti di ammissibilità dell'appello (alcuni uffici giudiziari hanno previsto che sia il Presidente di sezione ad effettuare anche questa valutazione); la cancelleria, oltre a trasmettere prima al Presidente poi al relatore designato il fascicolo dell'appello, chiede il sollecito invio del fascicolo di primo grado; 2) viene fissata per ogni collegio una "pre-camera di consiglio", da svolgersi prima dell'udienza, nella quale il consigliere relatore riferisce agli altri giudici sui processi a lui assegnati nel periodo allo scopo di individuare quelli che potenzialmente possono essere definiti con ordinanza di inammissibilità (o, in alcuni uffici, anche quelli che possono essere definiti con sentenza ex art. 281 *sexies* c.p.c.); in alcune corti d'appello si è previsto, opportunamente, che nella "pre-camera di consiglio" vengano esaminati i fascicoli trasmessi al relatore fino a sette giorni prima; 3) individuati i processi che possono essere definiti si comunica alle parti, con un provvedimento specifico, la data dell'udienza nella quale si tratterà il processo allo scopo di consentire l'effettivo contraddittorio; 4) ove il numero dei processi da trattare, considerati quelli in precedenza già fissati, sia eccessivo, si procederà al differimento della prima udienza, ai sensi dell'art. 168 *bis* c.p.c. (in alcuni uffici giudiziari si è già fissato il numero di processi per i quali è possibile una decisione di inammissibilità o una sentenza ex art. 281 *sexies* c.p.c.; in altri uffici si è ritenuto di concentrare gli appelli potenzialmente inammissibili in udienze "dedicate"); 5) alla prima udienza di trattazione il collegio, sentite le parti, provvederà a seconda dei casi con ordinanza di inammissibilità (che, secondo la previsione di cui all'art. 348 *bis* c.p.c. deve essere "succintamente motivata anche mediante il rinvio agli elementi di fatto riportati in uno o più atti di causa e il riferimento a precedenti

Non dovrebbe invece incidere sui tempi della trattazione la sovrapposizione, all'udienza ex art. 350 c.p.c., della questione di ammissibilità dell'impugnazione ex art. 348-bis e dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.

Nulla osta infatti a che i due profili vengano congiuntamente discussi, anche perché sono entrambi preliminari alla vera e propria trattazione del gravame.

Ciò comunque non significa che l'infondatezza (e tantomeno l'inammissibilità) dell'istanza ex art. 283 c.p.c. si traduca automaticamente nell'inammissibilità dell'appello per mancanza di una ragionevole probabilità di accoglimento, giacché la mancata sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata può in ipotesi riconnettersi a ragioni attinenti al cd. *periculum*, del tutto influenti agli effetti dell'art. 348-bis.

Al contrario, come è dato evincere da taluni dei provvedimenti in commento, la valutazione in termini di non ragionevole probabilità di accoglimento dell'impugnazione è destinata ad assorbire quella sulla sussistenza dei <<gravi e fondati motivi>>, necessari ex art. 283 c.p.c. per la sospensione dell'efficacia esecutiva e dell'esecuzione della sentenza impugnata<sup>21</sup>. E viceversa, una deliberazione in termini positivi sul *fumus* dell'appello è di per sé incompatibile con l'applicazione dell'art. 348-bis<sup>22</sup>, il che ulteriormente avvalorava l'opportunità di una trattazione congiunta delle due questioni.

Una diversa opzione sarebbe, oltretutto, antieconomica: non solo il giudice dovrebbe studiare il fascicolo due volte, una prima volta in funzione della decisione sull'istanza di inibitoria, ed una seconda volta ai fini della valutazione della ragionevole probabilità di accoglimento dell'appello, ma i tempi di definizione del giudizio si allungherebbero, anziché abbreviarsi, e le udienze di trattazione dell'appello potrebbero diventare ben tre.

L'unica eccezione dovrebbe riguardare i casi in cui sia fissata un'udienza apposita per la decisione sull'istanza di inibitoria ai sensi dell'art. 351 comma 2 c.p.c., dal momento che l'art. 348-ter riallaccia espressamente il filtro all'udienza ex art. 350 c.p.c..

---

*conformi*"), con sentenza ex art. 281 *sexies* c.p.c. (che deve essere pronunciata "al termine della discussione, dando lettura del dispositivo" e deve contenere "la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione"), con gli ulteriori provvedimenti sull'esecuzione provvisoria (art. 351 c.p.c.) o sulla trattazione della causa (art. 350 c.p.c.) ovvero fisserà l'udienza di precisazione delle conclusioni; la decisione sulla ammissibilità e sulle richieste istruttorie può essere adottata anche con ordinanza riservata (alcuni uffici hanno ritenuto che gli appelli inammissibili debbano essere trattati "in apertura dell'udienza"). VI. Il modello previsto per i procedimenti da celebrare secondo il rito del lavoro (lavoro e previdenza, locazioni, agraria) è invece in qualche modo differente, in considerazione della peculiarità rispetto al rito ordinario dovuta alla introduzione del giudizio mediante ricorso. Proprio in ragione di detta caratteristica, la fissazione della data dell'udienza può essere modulata in ragione della prevedibilità o meno della emissione di una ordinanza di inammissibilità. Al fine della determinazione della data dell'udienza il vaglio viene effettuato dagli stessi giudici relatori, che a loro volta segnalano ai rispettivi Presidenti i casi in cui sia necessaria una fissazione rapida essendo prevedibile l'emissione di una ordinanza ex art. 436 *bis* c.p.c.. VII. Infine, il modello organizzativo da adottare per i giudizi di appello avverso le sentenze dei giudici di pace è assai più semplice, dato che il giudizio si celebra in Tribunale avanti ad un giudice monocratico e non ad un collegio ed il giudice può agevolmente optare per una rapida definizione dei procedimenti mediante emissione di ordinanza di inammissibilità>> (v. delibera del CSM del 19 dicembre 2012).

21 Cfr. in tal senso App. Milano, ord. 8 febbraio 2013 e ord. 1 marzo 2013, anche in [www.osservatorioigiustizia.re.it](http://www.osservatorioigiustizia.re.it).

22 G. IMPAGNATIELLO, *Il <<filtro>> di ammissibilità dell'appello*, cit., 297.



Non pare invero convincente la tesi che ritiene il riferimento all'udienza da ultimo menzionata come meramente indicativo o organizzativo<sup>23</sup>, e quindi non preclusivo della possibilità di vagliare preliminarmente l'ammissibilità dell'appello ex art. 348-bis.

Non può sul punto sottacersi che, qualora sia fissata udienza anteriore a quella di prima comparizione per la decisione sulla sospensione o meno dell'esecuzione della sentenza impugnata, le difese dell'appellato ben possono essere limitate al profilo dell'inibitoria, e può non esserci ancora appello incidentale, in pendenza del relativo termine.

Non risulta allora rispondente a criteri di ordine logico, né conforme al dettato legislativo, "anticipare" all'udienza ex art. 351 comma 2 c.p.c. la decisione sull'ammissibilità o meno dell'appello ai sensi dell'art. 348-bis<sup>24</sup>.

Tale decisione, dunque, deve essere adottata all'udienza ex art. 350 c.p.c., <<prima di procedere alla trattazione>>, il che impedisce altresì che la pronuncia sia resa, re melius perpensa, in un momento successivo, a trattazione già iniziata ed a fortiori dopo l'ammissione di prove nuove o la rinnovazione di prove già assunte in primo grado, o ancora dopo la precisazione delle conclusioni (salvo domandarsi se l'inosservanza dei limiti temporali fissati dal legislatore sia deducibile come motivo d'impugnazione dell'ordinanza medesima, irritualmente pronunciata in luogo della sentenza<sup>25</sup>).

---

23 In tal senso invece G. BUFFONE, *Processo civile: le novità dopo il "Decreto sviluppo*, in *Il civilista*, 2012, 24.

24 Aggiunge G. BALENA, *Le novità relative all'appello*, cit., 7, che tale soluzione trova un'indiretta conferma nel 4° comma del medesimo art. 351, che esclude, in tale udienza anticipata, finanche la (più garantistica) definizione della causa mediante sentenza ex art. 281-sexies, esigendo comunque la fissazione di apposita udienza «nel rispetto dei termini a comparire».

25 G. BALENA, *Le novità relative all'appello*, cit., 10. Assolutamente peculiare è infatti il regime di impugnazione previsto dall'art. 348-ter, comma 3, c.p.c. in ipotesi di emissione dell'ordinanza-filtro, dal momento che la norma assoggetta a ricorso per cassazione (nel termine breve decorrente dalla comunicazione o notificazione -se anteriore- dell'ordinanza, o nel cd. termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c. ove ne ricorrano i presupposti) la sentenza di primo grado, e non la pronuncia di inammissibilità, così sottraendola <<ad ogni possibile controllo di legalità>> (G. SCARSELLI, *Sul nuovo filtro per proporre appello*, cit., 288). Ci si chiede peraltro se l'ordinanza non sia ugualmente impugnabile in via autonoma, considerando che essa dispone sulle spese processuali e che può essere di per sé viziata, ad es. perché emessa senza sentire le parti o con riguardo ad un appello per il quale sia espressamente esclusa. E così, secondo G. MONTELEONE, *Il processo civile in mano al governo dei tecnici*, cit., non si comprende «perché mai l'ordinanza succintamente motivata di inammissibilità dell'appello, che ha la sostanza decisoria di una sentenza e che contiene anche la condanna alle spese ex art. 91 c.p.c., non possa essere impugnata con ricorso per cassazione, e possa esserlo, invece, la sentenza di primo grado per quegli stessi motivi, che il giudice di appello ha ritenuto non avere ragionevoli probabilità di accoglimento! Né si comprende che fine farà la condanna alle spese, accessoria alla dichiarazione di inammissibilità, se verrà accolto il ricorso in cassazione contro la sentenza di primo grado». Secondo C. FERRI, *Filtro in appello*, cit., l'ordinanza di inammissibilità non si sottrae al ricorso per cassazione nella parte relativa alla pronuncia sulle spese, che va intesa come "sentenza in senso sostanziale", suscettibile di ricorso ex art. 111, comma 7, della Cost.. Secondo I. PAGNI, *Gli spazi per le impugnazioni dopo la riforma estiva*, cit., 303, invece, <<è forse preferibile...ragionare dell'effetto della cassazione ex art. 336 c.p.c. sui provvedimenti dipendenti dal provvedimento cassato (che in questo caso è la sentenza di primo grado), includendovi con una qualche forzatura, la pronuncia sulle spese di lite resa in appello...>>. Ancora, secondo G. COSTANTINO, *Le riforme dell'appello civile e l'introduzione del "filtro"*, cit., 21, pur nel silenzio della disciplina sul punto «sembra corretto ritenere che oggetto del ricorso per cassazione possa essere tanto l'ordinanza dichiarativa dell'inammissibilità dell'appello, principale ed incidentale, privo di "una

#### 4. LA "NON RAGIONEVOLE PROBABILITÀ" DI ACCOGLIMENTO DELL'APPELLO

Il filtro introdotto dalla novella del 2012 ruota, come già rilevato, intorno al concetto della "non ragionevole probabilità di accoglimento" dell'appello<sup>26</sup>.

La formula, contenuta nel comma 1 dell'art. 348-bis, non contiene l'indicazione di un parametro di valutazione, e va indubbiamente riempita di contenuti.

Si comprende pertanto perché la questione principale affrontata nei provvedimenti sopra riportati riguarda proprio i parametri in forza dei quali il giudice è chiamato a valutare la "non ragionevole probabilità di accoglimento", ai fini dell'applicazione della disposizione.

La loro lettura in particolare offre uno spaccato di come si sono tradotte sul

---

ragionevole probabilità" di accoglimento, quanto la sentenza di primo grado; che i due provvedimenti possano essere impugnati con un unico ricorso; che sussista l'interesse ad impugnare autonomamente l'ordinanza; che la Corte sia tenuta ad esaminare preliminarmente il ricorso contro quest'ultima e, solo in caso di rigetto, ad esaminare il ricorso contro la sentenza; che la cassazione dell'ordinanza determina il rinvio al giudice di appello, affinché si rinnovi integralmente il giudizio di secondo grado». La questione è stata di recente affrontata dalla S.C. (Sezione VI-2), che nell'ordinanza del 27 marzo 2014 n. 7273 (in *ilcaso.it*) ha ritenuto ricorribile per cassazione «l'ordinanza di inammissibilità dell'appello pronunciata, al di fuori dei casi previsti dalla legge processuale, per sanzionare l'aspecificità dell'impugnazione, e quindi per il riscontro di una questione pregiudiziale di rito di carattere impediente attinente alla forma dell'atto di appello», osservando che in tale ipotesi l'ordinanza-filtro presenta il carattere della definitività, «perché, non essendo l'eventuale errore compiuto dalla stessa nel riscontrare la sussistenza della ragione pregiudiziale di inammissibilità in rito deducibile come motivo di impugnazione del provvedimento di primo grado, manca la possibilità di rimettere in discussione la tutela che compete alla situazione giuridica dedotta nel processo impugnando in cassazione la pronuncia primo grado. Infatti, il soccombente che si è visto dichiarare inammissibile l'appello con l'ordinanza ex art. 348-ter cod.proc. civ., proponendo ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo grado ... non può che dedurre motivi attinenti alla decisione di primo grado, mentre non può far valere censure attinenti all'*error in procedendo* commesso dal giudice d'appello nel non dare ingresso all'impugnazione per una questione pregiudiziale attinente al processo». Inoltre, tale ordinanza è, «in ragione del suo contenuto effettivo, una sentenza in senso sostanziale». In senso diametralmente opposto si è espressa la stessa Corte di cassazione (Sezione VI-3) nella successiva decisione del 17 aprile 2014 n. 8940 (in *cortedicassazione.it*), in cui si è esclusa l'impugnabilità con ricorso per cassazione (tanto in via ordinaria quanto in via straordinaria) dell'ordinanza-filtro, anche quando tale ordinanza sia pronunciata al di fuori dei casi in l'ordinamento ne consente l'emissione, e pure con riguardo alla statuizione sulle spese processuali. In particolare -ad avviso della S.C.- osta al ricorso ordinario per cassazione sia il chiaro dettato dell'art. 348-ter comma 3 c.p.c. (che nulla dice sull'impugnabilità dell'ordinanza-filtro e che anzi espressamente si occupa del ricorso per cassazione avverso il provvedimento di primo grado), sia il tenore testuale dell'art. 360 c.p.c. (che prevede che possono essere impuginate con ricorso per cassazione solo le sentenze pronunciate in grado di appello o in unico grado). Quanto poi al ricorso straordinario ex art. 111, comma 7, Cost., esso è garantito solo quando un provvedimento giurisdizionale abbia attitudine a sancire, in via definitiva, cioè non più discutibile, la situazione giuridica sostanziale, mentre l'ordinanza ex art. 348-ter c.p.c., se ha carattere decisorio, non presenta tuttavia il carattere della definitività con riferimento alla tutela che compete alla situazione giuridica dedotta nel processo.

26 Sottolinea che tale parametro di giudizio concede un margine di apprezzamento eccessivo al giudice dell'impugnazione, poiché gli consente di dichiarare inammissibile un'impugnazione che pur abbia una probabilità di essere accolta, sol che questa probabilità sia a suo giudizio non «ragionevole», R. CAPONI, *La riforma dei mezzi di impugnazione*, cit., 1163. Nello stesso senso v. C. FERRI, *Filtro in appello*, cit., 10 ss..

piano della concreta operatività dell'istituto le diverse interpretazioni dell'inciso prospettate in dottrina.

Sono difatti ipotizzabili diversi modi di intendere il filtro<sup>27</sup>, potendosi accedere alla tesi dei due terzi, della ragionevolezza, della probabilità giurisprudenziale, del *fumus boni iuris* o della manifesta infondatezza dell'impugnazione.

Secondo la prima impostazione, la "ragionevole probabilità" sarebbe da ravvisare in presenza di una prognosi favorevole all'accoglimento dell'appello di due giudici su tre.

E' tuttavia assolutamente evidente che un simile criterio, oltre a non essere applicabile agli appelli di competenza del giudice monocratico, non è conforme alla lettera della norma che, facendo riferimento ad "una" ragionevole probabilità<sup>28</sup>, dovrebbe semmai indurre a reputare sufficiente a far superare lo sbarramento posto dall'art. 348-bis il dissenso di uno solo dei componenti del Collegio

Parimenti non rispettosa del dato letterale è l'opzione per un criterio di valutazione ancorato al solo dato della ragionevolezza, giacché, a parte la difficoltà di qualificare una domanda come "ragionevole", non può comunque sottacersi che l'art. 348-bis, incentrato su un giudizio prognostico, impone una lettura congiunta dei requisiti della ragionevolezza e della probabilità.

Più convincente può apparire una ricostruzione della formula normativa che associ la ragionevole probabilità di accoglimento dell'appello allo stato della giurisprudenza al momento della sua proposizione<sup>29</sup>, nel senso di ritenere l'appello ammissibile qualora sussistano dei precedenti a sostegno almeno di uno dei motivi di gravame, salvo stabilire quale debba essere la percentuale di sentenze in linea con la pretesa dell'appellante necessaria a superare lo sbarramento normativo.

Esemplificando, l'esistenza di un solo precedente conforme, remoto, dovrebbe rendere la probabilità di accoglimento dell'impugnazione non ragionevole, ma meramente teorica; al contrario, un recente mutamento di indirizzo giurisprudenziale in linea con la prospettiva dell'appellante, sia pure recepito da un numero ridotto di pronunzie, ed in ipotesi anche da una sola pronunzia (che motivatamente dissenta dai "precedenti"), dovrebbe essere sufficiente a far superare il filtro; in ogni caso, in presenza di una questione controversa in giurisprudenza, la barriera sarebbe certamente inoperante.

Tale impostazione, peraltro, oltre a fungere da "freno" all'evoluzione della giurisprudenza di merito (con indubbi riflessi negativi anche sulla giurisprudenza della Corte di Cassazione), trova il suo limite con riguardo agli appelli che presentino questioni nuove, come tali prive di precedenti di riferimento ed insuscettibili di essere valutate sulla scorta del parametro della "probabilità giurisprudenziale".

Né una valida alternativa può essere quella di considerare la sussistenza di

---

27 L. VIOLA, *Il nuovo appello filtrato: riflessioni sulla ragionevole probabilità di accoglimento*, in *www.altalex.com*, 3.

28 L. VIOLA, *Il nuovo appello filtrato*, cit., 5.

29 Cfr., sul punto, A. CONVERSO, *Le novità in materia di impugnazioni. Il filtro. La prassi delle Corti d'Appello* (Relazione svolta al convegno organizzato dall'Associazione italiana fra gli studiosi del processo civile e tenuto a Firenze il 12 aprile 2013), secondo cui ai fini dell'utilizzabilità dell'istituto di cui all'art. 348 *bis* c.p.c. è necessario che sussistano i seguenti presupposti: i) un numero ristretto di variabili in fatto, ii) una possibilità solamente binaria di decisione in diritto sostanziale e iii) un affidabile e consolidato zoccolo giurisprudenziale.

precedenti giurisprudenziali semplicemente come uno degli indici della ragionevole probabilità di accoglimento (ma non l'unico), e riallacciare la formula prevista dall'art. 348-bis al *fumus boni iuris* della pretesa fatta valere in giudizio, ossia al criterio di valutazione tipico dei provvedimenti di natura cautelare<sup>30</sup>, magari rafforzato<sup>31</sup>, per cui il giudice sarebbe chiamato ad accertare, sulla base di una delibazione necessariamente sommaria, se gli elementi offerti dall'appellante presentino o meno ragionevoli chances di successo<sup>32</sup>.

Rispetto ai provvedimenti cautelari, infatti, il filtro è qualcosa di diverso, perché non si tratta di offrire in tempi ristretti tutela ad una pretesa che appare ragionevolmente fondata sulla base di una cognizione sommaria, ma di "sbarrare" la strada ad impugnazioni che non hanno neppure una ragionevole probabilità di essere accolte.

La cognizione sottesa all'emissione dell'ordinanza ex art. 348-bis c.p.c. non può dunque che essere ordinaria, richiedendo il giudizio di "inammissibilità" per la sua funzione un attento studio degli atti di causa, per cui di sommarietà può parlarsi solo sotto il profilo procedimentale, e nel solo senso che la valutazione prognostica è destinata a sfociare in un'ordinanza succintamente motivata.

Appare allora preferibile la tesi secondo cui la formula utilizzata dall'art. 348-bis va intesa non in termini espansivi, tali da precludere il superamento dello scoglio dell'inammissibilità a quegli appelli che, ad una valutazione più o meno sommaria, non abbiano "significative" probabilità di accoglimento, ma restrittivamente, nel senso di circoscrivere l'operatività del filtro ai soli appelli manifestamente infondati (si pensi ad es. ad un'impugnazione che presupponga l'accoglimento di un'istanza istruttoria inammissibile alla luce del nuovo disposto dell'art. 345 comma 3 c.p.c.).

Tale interpretazione è l'unica confortata sia dal dato letterale dell'art. 348-bis, in base al quale è sufficiente, per evitare la pronuncia di inammissibilità, che l'appello abbia anche una sola probabilità di accoglimento, sia da criteri di ordine logico-sistematico, attesa la prevista adozione in luogo della forma (più impegnativa) della sentenza dello strumento (più agile) dell'ordinanza succintamente motivata<sup>33</sup> (che ben si attaglia agli appelli che non hanno alcuna chance di accoglimento), sia dalla ratio legis (in considerazione, per un verso, della funzione acceleratoria attribuita al filtro, e per altro verso dell'effetto, non voluto dal legislatore, dell'aumento esponenziale dei ricorsi per cassazione, che inevitabilmente provocherebbe l'allargamento delle "maglie" del filtro in appello).

Orbene, l'analisi delle ordinanze in commento dimostra che la giurisprudenza di legittimità allo stato converge nel far coincidere il campo di applicazione dell'ordinanza di inammissibilità con quello dell'impugnazione manifestamente infondata, pur divergendo sul modo di intendere la manifesta infondatezza. E

---

30 Il presupposto del cd. *fumus boni iuris* viene solitamente inteso nel senso che l'esistenza del diritto per il quale si chiede tutela deve apparire, sulla base di un esame sommario, come verosimile alla luce degli elementi di prova in atti: v. di recente F. P. LUISO, *Diritto processuale civile*, IV, Milano, 2011, 186.

31 L. VIOLA, *Il nuovo appello filtrato*, cit., 6 ss..

32 G. IMPAGNATIELLO, *Il <<filtro>> di ammissibilità dell'appello*, cit., 297.

33 Cfr. G. BUFFONE, *Il filtro di appello come "giudizio anticipatorio" (prime osservazioni attorno agli artt. 348-bis e 348-ter c.p.c.)*, ne *il caso.it*, sezione II-Dottrina e opinioni, documento n. 341/2012, 3.

ciò perché la stessa sezione (la sesta), nelle due pronunzie edite, ha ritenuto in un caso<sup>34</sup> che l'infondatezza possa avere riguardo tanto al merito che a ragioni di rito (compresa l'ipotesi di inosservanza dell'art. 342 c.p.c., su cui v. infra), e nell'altro<sup>35</sup> che l'appello privo di ragionevole probabilità di accoglimento sia solo quello manifestamente infondato nel merito.

Quest'ultima tesi è poi quella sinora seguita in netta prevalenza dai giudici di secondo grado, che hanno emesso l'ordinanza ex art. 348-bis in ipotesi di appelli (più o meno) manifestamente infondati appunto nel merito, ed in esito ad una valutazione non sommaria ma approfondita della controversia, nel convincimento che una cognizione "piena" della causa non sia inconciliabile con le esigenze di speditezza e di concentrazione connesse all'utilizzo del "filtro".

In particolare, su questi presupposti, sono state dichiarate inammissibili impugnazioni incentrate su ricostruzioni in punto di fatto palesemente smentite dall'attività istruttoria espletata, o su un'erronea interpretazione delle regole sull'onere della prova ovvero ancora su tesi contrastanti con pacifici orientamenti giurisprudenziali<sup>36</sup>. Si è escluso invece il ricorso allo strumento di

---

34 Il riferimento è alla già citata Cass. Sez. VI-3, ord. 17 aprile 2014 n. 8940.

35 V. Cass. Sez. VI- 2, ord. 27 marzo 2014 n. 7273.

36 Cfr. App. Roma, ord. 23 gennaio 2013, secondo cui <<l'appello non ha ragionevoli probabilità di accoglimento quando è *prima facie* infondato, così palesemente infondato da non meritare che siano destinate ad esso le energie del servizio giustizia, che non sono illimitate>>(nella specie, il tribunale aveva accolto una domanda di risarcimento del danno per ingiurie, conseguente a sentenza penale di condanna, contenente altresì la condanna generica al risarcimento del danno, e la contestazione dell'appellante, vertente sull'autorità della sentenza penale, sul nesso di causalità e sulla liquidazione equitativa del danno, è stata ritenuta priva di fondamento); App. Torino, ord. 17 gennaio 2013, in [www.osservatorigiustizia.re.it](http://www.osservatorigiustizia.re.it) (che ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello ex art. 348-bis, rilevando che l'onere probatorio era stato correttamente individuato dal primo giudice in conformità all'unanime indirizzo giurisprudenziale in materia; che nulla era stato argomentato in ordine al nesso causale la cui mancanza era stata ben argomentata dal tribunale; che le appellanti non avevano indicato quali sarebbero state "*le prove documentali certe*" o gli "*elementi di tipo presuntivo idonei*" a sostenere il loro assunto; che non era stato adeguatamente affrontato l'esito dell'istruttoria orale svolta, in particolare in relazione alle incertezze e contraddittorietà evidenziate dal primo giudice ed all'onere probatorio gravante sulle medesime appellanti); App. Bologna, ord. 21 gennaio 2013, in *La nuova procedura civile*, 2, 2013, 162, in cui l'appello è stato ritenuto inammissibile perché incentrato su doglianze non condivisibili rispetto alle risultanze processuali correttamente valutate in primo grado; App. Roma, ord. 30 gennaio 2013, che ha concluso per la non ragionevole probabilità di accoglimento del gravame, in quanto basato su questioni in diritto già compiutamente esaminate dal giudice di primo grado (la controversia riguardava l'azione proposta dal locatore nei confronti del custode giudiziario di un immobile sequestrato e, in via surrogatoria dell'assicuratore: il tribunale aveva ritenuto inammissibile l'azione surrogatoria, perché non era stata tempestivamente dedotta alcuna ragione di credito nei confronti del custode giudiziario, e non aveva esaminato nel merito perché tardiva l'eccezione di compromesso, proposta dall'assicuratore chiamato in causa; il locatore, soccombente ed appellante, lamentava l'insufficienza e la contraddittorietà della motivazione, e contestava la dichiarata inammissibilità dell'azione surrogatoria, anche in riferimento alla affermata pendenza del procedimento arbitrale); App. Napoli, ord. 30 gennaio 2013, in *Foro it.*, 2013, I, 2630, con nota di S. CALVIGIONI, secondo cui non presenta una ragionevole probabilità di essere accolto l'appello che si fondi su una inammissibile contestazione tardiva di un fatto non contestato in primo grado; App. Bari, ord. 18 febbraio 2013, anche in *Foro it.* 2013, I, 969 (con nota di G. COSTANTINO), secondo cui: <<a) la ragionevole probabilità di rigetto dell'appello si configura, in primo luogo, nella ipotesi in cui la impugnazione risulti manifestamente infondata, per ragioni di rito o di merito, in guisa da consentire un giudizio di sostanziale certezza in ordine all'esito negativo del gravame; b) per converso, non è sufficiente la mera probabilità del rigetto della impugnazione, intesa come una eventualità che, oltre a rientrare nel novero di quelle possibili,

---

sia anche di facile accadimento e quindi probabile; c) la probabilità di rigetto dell'appello deve invece presentarsi come ragionevole, nel senso che l'esito negativo venga a configurarsi, a seguito dello scrutinio, come la soluzione altamente probabile nel novero delle possibili alternative, e quindi come una probabilità di massimo grado, per la quale la eventualità di smentita risulti assai difficile, esile o rara; d) pertanto non è consentita la prognosi infausta in presenza di meri dubbi o incertezze in ordine al gravame considerato nel complesso o nei singoli profili; e) il requisito può invece considerarsi sussistente, sì da giustificare la dichiarazione di inammissibilità, allorquando, alla stregua delle risultanze acquisite e delle preclusioni maturate, ed in conformità degli indirizzi giurisprudenziali consolidati o anche soltanto maggioritari nella materia, appaia altamente probabile che i motivi dedotti non possano trovare accoglimento sulla base di una diversa valutazione dei fatti o di una differente opzione interpretativa o di un divergente esercizio della discrezionalità ove consentita>> (nel caso di specie, l'appellante censurava la sentenza di condanna al risarcimento dei danni, emessa nei suoi confronti, quale committente, e nei confronti dell'appaltatore, in considerazione dell'affidamento esclusivo della custodia a quest'ultimo e dell'esclusione delle facoltà di uso e di ingerenza del proprietario; non produceva, tuttavia, in giudizio il contratto di appalto, posto a fondamento della impugnazione proposta); App. Milano, ord. 14 febbraio 2013, in *Foro it.*, 2013, I, 2630, che ha ravvisato la mancanza di una ragionevole probabilità di accoglimento dell'appello in una ipotesi in cui il giudice di primo grado aveva correttamente accolto l'eccezione di prescrizione e non risultava ammissibile in sede di gravame la produzione di documenti volti a provare l'intervenuta interruzione o sospensione della stessa; App. Milano, ord. 4 marzo 2013, anche in *Foro it.*, *Archivio Merito ed extra*, secondo cui è possibile emettere l'ordinanza di inammissibilità ex art. 348-bis nel caso in cui non vi siano ragioni per interpretare diversamente i fatti di causa e nel caso in cui il provvedimento impugnato abbia deciso le questioni di diritto in modo conforme ad un consolidato indirizzo giurisprudenziale ed i motivi di appello non offrano elementi per mutare tale orientamento; App. Reggio Calabria, ord. 5 marzo 2013 (in cui si è esclusa una prognosi favorevole sull'esito dell'appello in un caso in cui l'impugnazione mirava a conseguire la riforma di una sentenza di rigetto della domanda di acquisto per usucapione di una servitù di veduta, sul presupposto di una non corretta valutazione delle risultanze di causa ad opera del tribunale, presupposto in realtà smentito propria dalla attività istruttoria svolta in primo grado, ed in particolare dalla dichiarazione confessoria resa dall'appellante nel corso dell'interrogatorio libero, in cui lo stesso aveva ammesso di essere "costretto" a passare dall'abitazione della sorella per accedere al terrazzino, aggiungendo che l'eventuale alternativa era rappresentata da una scala esterna, la cui realizzazione gli era stata sconsigliata, e che inoltre solo di recente aveva realizzato una scala interna); App. Milano, ord. 11 marzo 2013 (che ha concluso per l'inammissibilità di un appello proposto avverso la statuizione di rigetto di una domanda riconvenzionale di usucapione di un'area comune, evidenziando che la decisione poggiava <<su una valutazione delle risultanze istruttorie apparentemente non suscettibili di lettura diversa da quella operata dal primo Giudice>>, e che la mancata assunzione delle testimonianze in precedenza ammesse risultava giustificata <<a motivo della superfluità delle circostanze dedotte a prova, nessuna delle quali finalizzata a fornire la necessaria dimostrazione di un possesso esclusivo, "animo domini", da parte dell'appellante e, prima di lei, dalla sua dante causa..., incompatibile col perdurare del compossesso degli appellati>>, e ciò alla luce della costante giurisprudenza in materia della Suprema Corte); App. Reggio Calabria, ord. 11 marzo 2013 (che ha ritenuto manifestamente infondato l'appello proposto avverso una sentenza di rigetto di una domanda di usucapione, essendo smentito dalle risultanze documentali il dedotto possesso ultraventennale del fabbricato oggetto di domanda); App. Napoli, ord. 24 aprile 2013 (nella specie, a fronte della sentenza di primo grado che aveva dichiarato inammissibile l'azione di riduzione esercitata da un legittimario che assumeva di essere stato pregiudicato nella sua quote di riserva per effetto di liberalità compiute in vita dal *de cuius*, perché non preceduta ex art. 564 c.c. dall'accettazione con beneficio di inventario, l'appellante, pur non contestando la correttezza del principio invocato dal parte del Tribunale, riteneva che lo stesso fosse stato tuttavia erroneamente applicato, vertendosi in ipotesi di legittimario totalmente pretermesso. Tale ipotesi -ha rilevato la Corte- era tuttavia confessata dalla documentazione prodotta, da cui si ricavava che il patrimonio del *de cuius* non era stato completamente esaurito con atti dispositivi compiuti quando il titolare era ancora in vita; l'inammissibilità dell'azione di riduzione era idonea poi anche ad incidere sulla possibilità di avvalersi ai fini della prova di elementi presuntivi; appariva infine condivisibile la valutazione delle risultanze istruttorie in

cui all'art. 348-bis <<ogniquale volta la soluzione delle questioni controverse, in fatto e/o in diritto, passi attraverso una necessaria opzione tra due o più ricostruzioni alternative, dotate ciascuna di un significativo grado di accoglibilità (ad es. quando si tratti di operare tra opposte versioni o tesi nell'ambito di una complessa e contraddittoria istruzione probatoria o quando la contestata regola di giudizio applicata al caso concreto dal primo giudice non sia di univoca accettazione in giurisprudenza, o, peggio, di sicura pertinenza al caso di specie>><sup>37</sup>.

Non si tratta, ad ogni modo, di un orientamento unanime.

Secondo alcuni giudici di merito, difatti, la prognosi di cui all'art. 348-bis deve essere formulata alla stregua dell'apprezzamento del *fumus boni iuris*<sup>38</sup>, non essendo il dato normativo ritagliato sulle sole ipotesi in cui l'esercizio del diritto di interporre appello si risolve <<in un quadro di plateale infondatezza>><sup>39</sup>.

Una posizione per certi versi intermedia è stata assunta poi da chi reputa che la "non probabilità di accoglimento", anche a non volerla assimilare alla manifesta infondatezza, <<è comunque qualcosa di più del solo *fumus boni iuris* proprio dei procedimenti cautelari>>, e che, <<per esemplificare, se il contrasto dottrinario o giurisprudenziale, ovvero l'interpretazione dubbia in fatto o diritto, ben può giustificare la provvisoria adesione del giudice d'appello alla tesi propugnata nella sentenza di prime cure, inducendolo così al rigetto dell'inibitoria, non altrettanto può dirsi con riguardo alla definitiva declaratoria di inammissibilità, con la quale non può più demandarsi alla sentenza una più penetrante cognizione nel merito sui punti che impongono una più consapevole e meditata valutazione, a meno che il convincimento della Corte non si fondi già su propri precedenti dai quali non intenda discostarsi o nella consapevole adesione ad un determinato orientamento di legittimità o, ancora, su una già sufficiente valutazione della *res dubia* sì che tale più non sia>><sup>40</sup>.

---

ordine alla domanda volta ad accertare che l'emissione di assegni da parte del *de cuius* concretizzava in realtà delle donazioni, non essendo emersi elementi tali da indurre a ritenere esistente lo spirito di liberalità richiesto ai fini dell'assoggettamento di tali dazioni all'azione di riduzione ovvero all'accertamento della nullità, per difetto della forma prevista per gli atti di donazione).

37 App. Reggio Calabria, ord. 5 marzo 2013.

38 E' la soluzione prospettata nelle linee guida sperimentali della Corte di Appello di Milano, in *ilProcessoCivile.com*, 252, 2012; cfr. invece, in senso difforme, le linee guida della Corte di Appello di Napoli, in cui si legge che va <<respinta una prospettiva ermeneutica che, sulla scorta assolutamente generica della formula utilizzata dall'art. 348-bis, giunga ad un parallelismo con il *fumus boni iuris*, quasi che il giudice d'appello possa dichiarare inammissibile il gravame tutte le volte che questo, a una prima delibazione prognostica, pur non apparendo manifestamente infondato (nel qual caso si aprirebbe lo spazio ad una doverosa pronuncia ex art. 281 *sexies* così come nella opposta ipotesi di impugnazione manifestamente fondata), non mostri ragionevoli *chances* di successo. D'altro canto solo un *self-restraint* ermeneutico, teso a restringere l'applicazione del criterio posto dall'art. 348 *bis* ad ipotesi di manifesta carenza di significative prospettive di successo del gravame (ben al di là dunque del criterio del "più probabile che non" pur utilizzato in tema di nesso di causalità), e ciò all'esito di un'attenta disamina del fascicolo (la quale soltanto può assicurare il contemplato rinvio nell'ordinanza di inammissibilità "agli elementi di fatto riportati in uno o più atti di causa e il riferimento a precedenti conformi"), può scongiurare il pericolo, paventato da autorevole dottrina, di un "volontarismo giudiziale difficilmente tollerabile", "terreno di scontro tra avvocati e magistrati, ove la fisiologica contrapposizione di ruoli processuali tenderà a trasformarsi in un generalizzato conflitto tra categorie professionali">>.

39 La parte virgolettata è tratta da App. Roma, ord. 23 gennaio 2013.

40 App. Catania, ord. 18 febbraio 2013.

E così, ad es., in una delle ordinanze su riportate, si è applicato il "filtro" in un caso in cui l'impugnazione (avverso una sentenza del giudice di pace) era stata proposta per conseguire il riconoscimento di pregiudizi di natura esistenziale, ritenuti dal giudice d'appello non meritevoli della tutela risarcitoria, <<trattandosi di meri disagi, fastidi o ansie, come tali privi del requisito della "ingiustizia costituzionalmente qualificata">>, richiesto dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione in tema di danno non patrimoniale<sup>41</sup>.

Si è dunque fatto uso dello "sbarramento" previsto dall'art. 348-bis in una materia -quella del cd. danno esistenziale- oggetto di non univoca interpretazione giurisprudenziale pur dopo l'intervento delle Sezioni Unite<sup>42</sup>, e nella quale una valutazione in termini di non ragionevole probabilità di accoglimento dell'impugnazione non pare consentita, mentre potrebbe agevolmente adottarsi il modulo decisorio previsto dall'art. 281-sexies.

Nello stesso provvedimento, inoltre, l'art. 348-ter, comma 1, laddove statuisce che l'onere motivazionale dell'ordinanza può essere assolto anche mediante il riferimento a "precedenti conformi", risulta implicitamente inteso nel senso che la prognosi di non ragionevole probabilità di accoglimento dell'appello possa essere incentrata su un solo precedente giurisprudenziale (nella specie, Cass., sez. un., 11 novembre 2008, n. 26972), e ciò pur se la norma usa il plurale ("precedenti") e non il singolare, e pur se la ratio del "filtro" non è tale da interdire l'accesso ad impugnazioni che pongono questioni sulle quali non è ravvisabile un orientamento giurisprudenziale consolidato.

L'inciso "precedenti conformi", contenuto nella disposizione appena richiamata, si presta peraltro a difformi interpretazioni anche sotto un altro profilo, potendo essere riferito a precedenti sia di legittimità che di merito<sup>43</sup>.

In specie, secondo alcuni dei provvedimenti in commento, l'appello non ha alcuna ragionevole probabilità di accoglimento quando in <<casi analoghi>> la Corte adita abbia sempre rigettato le impugnazioni per la loro infondatezza<sup>44</sup>.

Tale impostazione, cui è sottesa l'opportunità, al fine di ridurre i tempi del processo, di dare immediata soluzione a quegli appelli (soprattutto "seriali") altrimenti destinati a chiudersi con sentenza a distanza di diversi anni, non è certamente da sottovalutare. E' anzi in linea con la considerazione (contenuta nella relazione di accompagnamento al decreto 83/12) che i giudizi di secondo grado (e di legittimità) <<allo stato violano pressoché sistematicamente i tempi di ragionevole durata del processo, causando la maggioranza dei conseguenti indennizzi>> ex L. 89/2001. Può essere oltretutto interesse dello stesso appellante, destinato comunque alla soccombenza, "chiudere" velocemente l'appello (il cui esito è sostanzialmente scontato) per ottenere in tempi più rapidi una pronuncia da parte della Corte di Cassazione.

In senso contrario, deve tuttavia rilevarsi che il silenzio sul punto dell'art. 348-

---

41 T. Vasto, ord. 20 febbraio 2013, anche in *ilcaso.it*: nella specie si trattava di un appello (proposto avverso una sentenza del giudice di pace), in cui si lamentava tra l'altro il mancato riconoscimento del "danno esistenziale" asseritamente derivante dall'interruzione della fornitura di energia elettrica presso l'abitazione degli attori-appellanti.

42 Critico su tale ordinanza è L. VIOLA, *Nuovo appello filtrato: i primi orientamenti giurisprudenziali*, in *www.altalex.com*, 6-7.

43 App. Palermo, sez. lav., ord. 15 aprile 2013; App. Torino, sez. lav., ord. 30 maggio 2013; App. Torino, sez. lav., ord. 27 giugno 2013.

44 Si noti che l'ordinanza palermitana richiama gli estremi di una sola sentenza, pur sottolineando che sulle questioni oggetto dell'appello vi sono state plurime pronunzie della Corte dello stesso segno.



ter, a fronte dello specifico disposto dell'art. 360-bis comma 1, punto 1 (secondo cui il ricorso per cassazione è inammissibile <<quando il provvedimento impugnato ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte e l'esame dei motivi non offre elementi per confermare o mutare l'orientamento della stessa>>), sembra confermare che l'inammissibilità per ragioni di merito può essere pronunciata soltanto quando la sentenza impugnata abbia applicato al caso concreto principi consolidati presso la giurisprudenza di legittimità e l'appello non offra elementi per mutare tale orientamento.

Inoltre, i precedenti di merito, pur se in ipotesi assolutamente consolidati presso una o più Corti, potrebbero non essere conoscibili ai difensori, perché inerenti a sentenze emesse tra altre parti e non pubblicate sulle riviste di settore o sulle banche dati.

A ciò si aggiunga che la preoccupazione di "smaltire" in tempi rapidi le impugnazioni su questioni ripetutamente trattate, sulle quali l'orientamento del giudice di appello si è cristallizzato nel corso del tempo, giustifica il ricorso, più che allo strumento del "filtro", alla sentenza ex art. 281-sexies, che si differenzia dall'ordinanza di inammissibilità non tanto in ordine alla motivazione (pure l'art. 281-sexies consente, come è noto, una motivazione concisa, anche se con l'esplicitazione delle ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della decisione<sup>45</sup>), quanto piuttosto in relazione alle ricadute sugli strumenti di impugnazione<sup>46</sup>, dal momento che, tra l'altro, in caso di accoglimento del ricorso per cassazione contro la sentenza di primo grado l'appello è regolato dalle ristrette norme del giudizio di rinvio<sup>47</sup>.

Sul punto, si è ad ogni modo al momento ben lontani dal pervenire a soluzioni condivise.

Dubbia risulta altresì, alla luce delle ordinanze in commento, l'applicabilità del "filtro" quando la valutazione del giudice di secondo grado non si fondi sugli stessi elementi valorizzati nella sentenza impugnata, ossia laddove la (manifesta) infondatezza dell'appello passi attraverso la correzione o l'integrazione della motivazione adottata dal giudice di primo grado (che abbia fatto leva su argomentazioni in tutto o in parte non condivisibili, ovvero abbia omesso di pronunciarsi su una domanda, magari inammissibile<sup>48</sup>, reiterata in

---

45 V. però App. Milano, ord. 6 marzo 2013, in *Foro it.*, 2013, I, 2629 (con nota di S. CALVIGIONI), secondo cui <<la sentenza di rigetto emessa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. si differenzia dall'ordinanza di inammissibilità di cui all'art. 348 bis c.p.c. in quanto è basata su una valutazione più approfondita, ancorché identica nelle conclusioni, sia della mancanza di una seria ricostruzione alternativa del fatto, sia della carente prospettazione di questioni di diritto risolte dalla giurisprudenza in modo uniformemente diverso rispetto alla sentenza impugnata>>.

46 G. IMPAGNATIELLO, *Il filtro di inammissibilità dell'appello*, cit., 295.

47 G. COSTANTINO, *Gli effetti sul giudizio di Cassazione della riforma dell'appello* (relazione svolta l'8 novembre 2012 all'incontro sul tema "La riforma dell'appello", tenuto presso l'Aula Magna della Corte di Cassazione), in *scuolamagistratura.it*, 12.

48 Si noti, tra l'altro, che anche di recente la Corte di Cassazione ha affermato che <<l'omessa pronuncia su un punto rileva come motivo di cassazione solamente qualora possa conseguirne una statuizione che affermi il dovere del Giudice di esaminare la domanda di merito. Qualora l'appellante formula la censura in modo approssimativo, o scarno, non può ritenersi integrato l'obbligo del Giudice di gravame di pronunciarsi sul punto. L'obbligo non sussiste neppure qualora la domanda sia inammissibile stante l'impossibilità del Magistrato di pronunciarsi nel merito>> (Cass. 9 aprile 2013, n. 8584, in *Diritto & Giustizia*, 2013, 10 aprile, con nota di VILLA).

appello).

Finora infatti la pronuncia di inammissibilità dell'appello ex art. 348-bis è stata per lo più incentrata sulle medesime ragioni, in specie relative alle questioni di fatto, poste a base della sentenza impugnata.

Non pare ad ogni modo che vi siano ostacoli normativi all'applicazione del "filtro" anche al di là della cd. doppia conforme, giacché l'art. 348-ter, prevedendo al comma 4 che, <<quando l'inammissibilità è fondata sulle stesse ragioni, inerenti alle questioni di fatto, poste a base della decisione impugnata, il ricorso per cassazione ... può essere proposto esclusivamente per i motivi di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4) del primo comma dell'articolo 360>>, non esclude che l'inammissibilità ex art. 348-bis possa implicare una motivazione diversa (in fatto o in diritto) da quella fatta propria dal giudice di primo grado e possa intervenire anche in ipotesi di omessa pronuncia<sup>49</sup>.

Se poi in linea di massima l'operatività del "filtro" richiede la (più o meno) manifesta infondatezza di tutti i motivi di impugnazione, può nondimeno essere sufficiente che uno solo dei motivi sia riconducibile alla formula di cui all'art. 348-bis: il riferimento è all'ipotesi in cui la sentenza di primo grado sia sorretta da una pluralità di ragioni, alternative, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata ed oggetto di censura<sup>50</sup>; è evidente invero che la non ragionevole probabilità di accoglimento di una di esse rende "filtrabile" l'appello, non potendo l'eventuale non manifesta infondatezza delle altre censure comportare in nessun caso l'accoglimento dell'impugnazione<sup>51</sup>.

## 5. IL RAPPORTO TRA L'ART. 348-BIS E L'ART. 342 C.P.C.

Sempre sul piano dell'applicazione concreta dell'art. 348-bis, problematico si rivela il rapporto tra tale disposizione ed il nuovo art. 342, che prevede per il rito ordinario -al pari dell'art. 434 c.p.c. novellato, dettato per il rito del lavoro-

---

49 App. Reggio Calabria, ord. 15 luglio 2013.

50 Diversa è invece la soluzione quando la sentenza non sia stata impugnata con riguardo a tutte le *rationes decidendi* che la sorreggono; in tal caso, infatti, soccorre il principio (costantemente affermato dalla S.C. con riguardo al ricorso per cassazione, ma che vale anche per il giudizio di appello), secondo cui, qualora la sentenza impugnata si fondi su più ragioni autonome, ciascuna delle quali logicamente e giuridicamente idonea a sorreggere la decisione, l'omessa impugnazione anche di una soltanto di tali ragioni determina l'inammissibilità, per difetto di interesse, pure del gravame proposto avverso le altre, in quanto l'eventuale accoglimento del ricorso non inciderebbe sulla *ratio decidendi* non censurata, con la conseguenza che la sentenza impugnata resterebbe, pur sempre, fondata su di essa (cfr. per tutte Cass. 11 febbraio 2011, n. 3386, in *Giust. civ. Mass.* 2011, 2, 227).

51 Cfr. App. Reggio Calabria, 5 luglio 2013: nella specie, il Tribunale aveva rigettato l'opposizione proposta avverso un'espropriazione presso terzi promossa in forza di titolo esecutivo giudiziale per un credito residuo, relativo a spese processuali, di circa euro 1600, ritenendo che il giudicato di accertamento del credito vantato dall'opposto, in quanto copriva il dedotto e il deducibile, precludeva la deduzione in compensazione del credito di complessivi euro 405,00 ca. vantato dall'opponente, e soggiungendo comunque che di tale controcredito non era stata offerta in giudizio prova adeguata. A fronte dei motivi di appello, vertenti su tutte e due le argomentazioni, la Corte ha ritenuto manifestamente infondata la doglianza inerente alla seconda e alternativa *ratio decidendi* (costituita dal rilievo che quello dedotto in compensazione era un credito incerto e non provato), rilevando in specie che la prova del credito non poteva essere rappresentata da lettere provenienti dalla stessa parte, e concludendo pertanto per l'inammissibilità dell'appello ex art. 348-bis.

che l'atto di impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità: 1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado; 2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata<sup>52</sup>.

Precisamente, se può ritenersi pacifico (anche in ordine alle controversie in materia di lavoro) che le due norme sono correlate (essendo palese, a fortiori nell'ottica della ragionevole durata del processo, consacrata dall'art. 111 Costituzione, che quanto più i motivi di impugnazione rispecchiano lo schema tracciato dall'art. 342 e dall'art. 434<sup>53</sup>, tanto meno discrezionale è la valutazione della non ragionevole probabilità di accoglimento del gravame e tanto più giusto è il concreto il giudizio di appello)<sup>54</sup>, è invece controverso se, a fronte di un appello che sia del tutto inammissibile per ragioni di forma ovvero ancora che contenga taluni motivi inammissibili ed altri assolutamente infondati nel merito, sia da privilegiare lo strumento dell'ordinanza ex art. 348-ter c.p.c. o invece della sentenza ex art. 342 (o 434) c.p.c..

Una lettura coordinata delle disposizioni induce ad optare per la seconda soluzione, soprattutto tenendo conto dell'inciso iniziale dell'art. 348-bis, ai sensi del quale l'impugnazione è dichiarata inammissibile quando non ha una ragionevole probabilità di essere accolta <<fuori dei casi in cui deve essere dichiarata con sentenza l'inammissibilità o l'improcedibilità dell'appello>><sup>55</sup>.

Il legislatore, difatti, mostra di dare spazio all'ordinanza-filtro solo laddove non vi siano gli estremi per una pronuncia di inammissibilità stricto sensu intesa (ovvero di improcedibilità dell'appello), evidenziando così, per un verso, l'analoga ratio dei due istituti (introducendo di fatto gli artt. 342 e 434 un

---

52 Sulla norma v. da ultimo G. SCARSELLI, *Sulla incostituzionalità del nuovo art. 342 c.p.c.*, in *Foro it.* 2013, V, 160.

53 Cfr., tra gli altri, R. CAPONI, *La riforma dell'appello civile dopo la svolta nelle commissioni parlamentari*, cit., 4 ss.; ID., *La riforma dell'appello civile*, cit., 293; ID., *La riforma dei mezzi di impugnazione*, cit., 1166; G. COSTANTINO, *Le riforme dell'appello civile e l'introduzione del "filtro"*, cit., 13 ss.; T. GALLETTO, *"Doppio filtro" in appello "doppia conforme" e danni collaterali*, cit., 5 ss.; G. BALENA, *Le novità relative all'appello*, cit., 22 ss.; G. BUFFONE, *Processo civile: le novità dopo il "Decreto sviluppo*, cit., 24; A. STILO, *I "filtri" in appello*, in questa *Rivista*, 2013, 4, 831 ss..

54 Cfr. App. Roma, sez. lav., 15 gennaio 2013, in *Giur. merito*, 2013, 6, 1274 ss. (con nota di A. STILO).

55 Cfr. in tal senso Trib. Verona, 28 maggio 2013, anche in *Foro it.*, *Archivio Merito ed extra*: nella specie, il primo motivo di appello era inammissibile perché redatto in difformità dal modello previsto dall'art. 342 c.p.c., ed il secondo motivo infondato, ed il Tribunale ha ritenuto preferibile emettere sentenza (ex art. 281-sexies), sottolineando che tale soluzione <<non priva la parte del diritto di far valere la violazione di legge in sede di legittimità, con riferimento ad una pronuncia che riguarda i requisiti di forma-contenuto della impugnazione in appello ed impedisce, in limine, qualsiasi prognosi sulla fondatezza o meno, nel merito, dell'appello>>, ed aggiungendo che <<non risulta nemmeno concretamente esperibile il percorso disegnato dal legislatore per l'ipotesi di declaratoria di inammissibilità ex art. 348-bis c.p.c. perché nell'ipotesi di inammissibilità ex art. 342 nuovo testo è proprio il contenuto dell'atto di appello a costituire oggetto di esame, indipendentemente dalla fondatezza o meno di esso nel merito>>. In tal senso in dottrina v., ad es., G. IMPAGNATIELLO, *op. cit.*, 296; G. COSTANTINO, *Gli effetti sul giudizio di Cassazione della riforma dell'appello*, cit., 7; G. BALENA, *op. cit.*, 2; A. CONVERSO, *op. cit.*; R. POLI, *op. cit.*, 133. Non può ad ogni modo non cogliersi una certa contraddittorietà nella soluzione legislativa, che legittima la dichiarazione di inammissibilità ex art. 348-bis per gli appelli (più o meno) manifestamente infondati nel merito, e la esclude invece per quelli inammissibili in senso proprio.

ulteriore filtro, anzi il primo dei filtri in appello, in ordine logico), e, per altro verso, che la formula fondata sulla non ragionevole probabilità di accoglimento dell'impugnazione implica essenzialmente un controllo di merito da parte del giudice d'appello.

Non può comunque escludersi che finisca con il prevalere l'interpretazione più "elastica" dei rapporti tra i due istituti fatta propria dalla Corte di cassazione nella pronuncia del 17 aprile 2014, che estende l'applicazione del "filtro" pure agli appelli inammissibili per ragioni di forma-contenuto, sul presupposto che l'inciso iniziale dell'art. 348-bis c.p.c. allude alle ipotesi in cui il giudice dell'appello abbia dato corso alla trattazione del gravame in via normale e non abbia rilevato la mancanza di ragionevole probabilità dell'appello di essere accolto in limine litis all'udienza ex art. 350 c.p.c., come impone l'art. 348-ter c.p.c.. Solo in tali ipotesi, secondo la S.C., il giudice dell'appello dovrebbe decidere l'impugnazione con il procedimento di decisione normale e, dunque, con le garanzie connesse alla pronuncia della sentenza, mentre altrimenti l'impugnazione manifestamente infondata, nel merito o per ragioni di rito, compresa appunto l'inosservanza dell'art. 342 c.p.c., andrebbe dichiarata inammissibile con l'ordinanza di cui agli artt. 348-bis e ter c.p.c., non avendo l'appello nessuna ragionevole probabilità di essere accolto.

La prospettata soluzione, quindi, è destinata a valere pure nel caso cui l'appello sia, in tutto in parte, inammissibile per motivi diversi dal rispetto dello schema di cui agli artt. 342 e 434 c.p.c. (ad es. perché contenga domande nuove)<sup>56</sup>.

Tale tesi ha indubbiamente il pregio di mettere in evidenza che nel concetto di "non ragionevole probabilità di accoglimento" possono rientrare anche motivi afferenti a questioni preliminari o di rito (si pensi ad es. ai profili della legittimazione attiva e passiva, della titolarità del rapporto, dell'interesse ad agire, del giudicato, della qualità di parte nel processo di primo grado, ecc., profili che per prassi vengono spesso ricondotti alla categoria dell'inammissibilità in senso generale e atecnico<sup>57</sup>).

Appare tuttavia maggiormente coerente con il sistema l'altra impostazione, almeno nella misura in cui esclude dall'ambito di applicazione del "filtro" le ipotesi di inammissibilità o improcedibilità in senso tecnico, ipotesi nelle quali, in caso di esito favorevole del ricorso per cassazione avverso la sentenza di secondo grado, la causa va rimessa al giudice di appello affinché proceda all'esame del merito dell'impugnazione, esame pretermesso per effetto della pronuncia in rito.

La questione, peraltro, è e rimane controversa, anche perché l'espressione secondo cui l'impugnazione "non ha una ragionevole probabilità di essere accolta" è assolutamente generica e tale da prestarsi a diverse letture, tant'è che la stessa Corte di cassazione, nell'altro precedente edito, del 27 marzo 2014, come già detto, si è espressa nel senso che l'ordinanza-filtro è legittimamente emessa nel solo caso di impugnazione manifestamente infondata nel merito.

E' questa un'ulteriore conferma che, in tema di "filtro" in appello, si è ben lontani dal pervenire ad interpretazioni condivise, sul che probabilmente incide "a monte" pure il modo in cui si intende l'obiettivo che la riforma del 2012 mira

---

56 V. App. Brescia, ord. 20 febbraio 2013, in cui l'appello è stato dichiarato inammissibile ex art. 348-bis in un caso in cui il primo motivo di impugnazione conteneva una domanda nuova.

57 Cfr. L. DI LALLA, *Sui limiti esterni della inammissibilità dell'appello*, in *Foro it.* 2013, V, 277.

a conseguire, attraverso la prevista selezione delle impugnazioni meritevoli di una compiuta trattazione.

Il rischio è in particolare che una sopravvalutazione della finalità deflazionistica dell'istituto finisca con lo stravolgerne i contorni, convertendolo in una sorta di "bacchetta magica" per risolvere il "male" dei tempi irragionevoli dei giudizi di secondo grado.

Piuttosto, pare più corretto che questa funzione sia perseguita, oltre che mediante il "filtro", anche riservando una corsia preferenziale agli appelli inammissibili in senso stretto, o semplicemente infondati (magari sulla scorta di un consolidato orientamento della Corte di merito), o al contrario manifestamente fondati, o in ogni caso di agevole definizione.

La sfida ad ogni modo è duplice: culturale ed organizzativa. Sul piano organizzativo, è certamente richiesto ai giudici d'appello un "cambio di passo" ai fini della riduzione dei tempi di definizione del giudizio di secondo grado (il che deve comunque fare i conti con una pluralità di fattori "esterni" al processo). Sul piano culturale, poi, si esige un cambio di mentalità: l'applicazione concreta della previsione sul "filtro" impone infatti l'esame preliminare dei "nuovi" fascicoli, che -come già detto- può condurre non solo a "paralizzare" gli appelli pretestuosi, ma, invertendo per certi versi la "logica" legislativa, anche a velocizzare la decisione di quelli manifestamente fondati, impiegando, laddove possibile, lo schema di cui all'art. 281-sexies c.p.c. che ormai rientra a pieno titolo tra i moduli decisori del giudizio di appello.